



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“ VITTORIO EMANUELE III ”

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826 - Codice Meccanografico: PATF030009

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it

“referentecovid19@itive3pa.edu.it”

Ufficio del Dirigente Scolastico

Palermo, 15 dicembre 2021

I.T.I. " V. EMANUELE III " PALERMO
Prot. 0026786 del 15/12/2021
01 (Uscita)

Al
Personale Docente

SEDE

Agli
Alunni

SEDE

Alle
Famiglie

SEDE

Al
Personale ATA

SEDE

Al
Direttore SGA

SEDE

A
Albo Pretorio – <http://www.itive3pa.edu.it/>

SEDE

Presidenza della Istituzione Scolastica Circolare n.150

Oggetto: Obbligo Vaccinale personale scolastico dal 15 dicembre 2021

Si informa che con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.

A seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso la nota di chiarimenti 1889 del 7/12/2021.



Si forniscono le seguenti indicazioni come suggerite dalla nota ministeriale allegata.

Chi riguarda

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi. L'obbligo vaccinale riguarda anche il personale scolastico che svolge (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

Dal 15 dicembre 2021, dunque, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal servizio di pre e post scuola.

Chi è escluso

È escluso il personale scolastico il cui **rapporto di lavoro risulti sospeso**, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

L'obbligo al momento non riguarda il **personale esterno**, come chi opera a supporto dell'inclusione scolastica, il personale impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Per questi sarà sufficiente dunque il green pass "base" (ottenibile anche con il tampone).

Sono anche esclusi i **familiari** degli studenti, qualora abbiano necessità di accedere all'edificio scolastico; per costoro resta obbligatorio il green pass "base".

Soggetti esentati dalla vaccinazione

L'art. 4, commi 2 e 7, del DL 44/2021 prevede che la vaccinazione possa essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

Il personale esentato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, viene adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). Per coloro che sono esentati dalla vaccinazione (omissione o differimento) la validità della certificazione di esenzione è prorogata al 31.12.2021. Non è necessario produrne una nuova.

Verifica dell'obbligo

Il sottoscritto, Dirigente scolastico di Codesto Istituto, sarà responsabile della verifica dell'adempimento.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l'effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l'esenzione
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale **continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni**, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche



mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato.

In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Sospensione dal servizio

All'atto di accertamento dell'inadempimento seguirà comunicazione scritta del Dirigente scolastico, cui farà seguito l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Sospensione del personale assente

Per la **sostituzione** del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, i **destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato** a scuola debbono aver previamente adempiuto all'obbligo. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

Si fa inoltre presente che la validità del Green pass da vaccino passa dagli attuali 12 a 9 mesi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura integrale del DL 172/2021 e della nota ministeriale allegata alla presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 32/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

